



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare, gli articoli da 35 a 40, come modificato dal decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, che ha ridenominato il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica";

VISTO il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141, con il quale la specie Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) è stata iscritta nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e, in particolare, l'art. 19;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 3-sexies;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014;

VISTO l'articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e in particolare il comma 1, ai sensi del quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministro della salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e l'ISPRA, stabilisce con proprio decreto, entro diciotto mesi dalla inclusione delle specie nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale, le misure di gestione degli esemplari delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale di cui è stata constatata l'ampia diffusione nel territorio nazionale o nelle acque interne o marine territoriali, in modo da renderne minimi gli effetti sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” e, in particolare, l’art. 1, commi 447 e 448;

CONSTATATA la diffusione della specie Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) in alcune parti del territorio nazionale;

RITENUTO necessario adottare le misure di gestione previste dall’articolo 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 al fine di rendere minimi gli effetti della presenza dello Scoiattolo grigio sulla biodiversità, sui servizi eco-sistemici collegati, sulla salute pubblica e sulla sanità animale, sul patrimonio agro-zootecnico o sull'economia;

ACQUISITI i risultati della consultazione pubblica avviata il 9 giugno 2022 secondo le modalità di cui all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi da 1-bis a 1-septies;

SENTITO il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ora Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che si è espresso con nota del 08 marzo 2022;

SENTITO il Ministro della salute, che si è espresso con nota del 21 marzo 2022;

SENTITA la Conferenza Stato - Regioni, che si è espressa nella seduta del 22 marzo 2023;

SENTITO l’ISPRA, che si è espresso con nota del 16 febbraio 2022;

DECRETA

Articolo 1

(Misure di gestione degli esemplari della specie Scoiattolo grigio)

1. Sono adottate le misure di gestione degli esemplari della specie Scoiattolo grigio (*Sciurus carolinensis*) presenti nel territorio nazionale, contenute nell’Allegato 1 al presente decreto.
2. Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le aree protette nazionali applicano le misure di cui al comma precedente secondo le modalità stabilite dall’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Roma,

Gilberto Pichetto Fratin